



AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

## Ordinanza Sindacale n. 38 del 30/09/2025

**OGGETTO: ATTUAZIONE DEL SISTEMA MOVE-IN (MONITORAGGIO DEI VEICOLI INQUINANTI) SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 SETTEMBRE 2026.**

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 35 giorni nell'arco dell'anno civile.
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0521) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;

Preso atto che la Regione Veneto ha approvato i seguenti provvedimenti in materia di qualità dell'aria e progetto Move-In:

- D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 Approvazione di un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in attuazione dell'Accordo di Bacino Padano, in coerenza con le misure adottate dalle altre Regioni del Bacino. Le misure comprendono anche limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. La validità del provvedimento è stata successivamente prorogata con D.G.R. n. 786 del 12.07.2024.
- D.G.R. n. 1045 del 23.08.2022 Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei Veicoli

Inquinanti), già avviato dalla Regione Lombardia con D.G.R. XI/1318 del 25.02.2019. L'iniziativa introduce un sistema innovativo di controllo delle emissioni veicolari basato sul monitoraggio delle percorrenze e degli stili di guida, in alternativa alle ordinanze comunali di limitazione della circolazione;

- L.R. n. 24 del 12.09.2023 Approvata a seguito del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (21.12.2022) la quale prevede che il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) possa essere attuato anche mediante strumenti comuni alle Regioni del Bacino Padano e avvalendosi di sistemi già operativi presso altre amministrazioni.
- Con D.D.R. n. 230 del 20.11.2023 il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha approvato i documenti tecnici necessari all'avvio del servizio Move-In, prevedendo la possibilità di ridefinire annualmente, a partire dal 1° ottobre, il territorio di applicazione in base alle adesioni dei Comuni;
- successivamente, con D.D.R. n. 8 del 12.01.2024, rettificato dal D.D.R. n. 20 del 29.01.2024, è stato approvato il primo territorio di applicazione del progetto, oggetto di revisione con D.D.R. n. 238 del 02.08.2024 e, da ultimo, con D.D.R. n. 337 del 15.11.2024, che ha disposto un'ulteriore ridefinizione del perimetro di applicazione del Move-In con decorrenza dal 15.12.2024;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025 (BUR n. 56 del 29.05.2025), individua il progetto Move-In come Azione strutturale n. T.3.B "Realizzazione progetto MOVE – IN" dell'Allegato A1, prevedendo:
  - il passaggio da limitazioni orarie e giornaliere alla circolazione ad una soglia chilometrica annuale monitorata tramite dispositivo installato a bordo veicolo;
  - l'obiettivo di ridurre le emissioni del settore trasporti attraverso il condizionamento delle percorrenze dei veicoli in base al loro effettivo potenziale inquinante e l'utilizzo di tecnologie innovative per il controllo dei reali valori di percorrenza;
  - la promozione di comportamenti di guida consapevoli, con ricadute positive sull'ambiente e condizioni di mobilità più eque per i cittadini;
  - che anche in caso di adesione al progetto Move-In, i veicoli circolanti nei Comuni di fascia 1 (oltre 30.000 abitanti e Comuni in agglomerato) e di fascia 2 (oltre 10.000 abitanti) restano comunque soggetti alle limitazioni previste in condizioni di allerta ARPAV arancio e rosso e durante le domeniche ecologiche.
- in base alle suddette disposizioni normative statali e regionali il Sindaco del Comune di Verona ha emanato l'ordinanza n. 37 del 30 settembre 2025 ad oggetto "MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 1 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026.", per prevenire l'incremento delle concentrazioni di inquinanti atmosferici derivanti dal traffico veicolare a scala locale che concorrono assieme ad altre fonti individuate;

Visto che l'art. 5 dell'Appendice II – Normativa Generale di Piano del P.R.T.R.A., approvato con D.G.R.V. n. 377 del 15.04.2025, prevede che i Comuni attuino le misure di loro competenza secondo le indicazioni contenute nel Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali; considerato che tra tali misure rientra anche l'attuazione del progetto Move-In (Azione strutturale n. T.3.B dell'Allegato A1), la cui efficacia presuppone l'adozione di specifiche ordinanze comunali per consentire la circolazione dei veicoli aderenti al sistema nei territori soggetti a limitazioni del traffico.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 che ha approvato il progetto di Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, prevedendo l'" IT0521 Agglomerato Verona", che comprende oltre al Comune di Verona anche i Comuni di: Bussolengo, Buttapietra, Castel D'Azzano, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Verona, Villafranca di Verona anche al fine dell'applicazione congiunta e

coordinata delle misure di limitazione del traffico;

Vista altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1005 del 02 settembre 2025, con la quale, in relazione al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025, si è preso atto – ai sensi del D.L. 12 settembre 2023, n. 121, come modificato dall'art. 5, comma 3-ter, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 – del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione degli autoveicoli di categoria M1 e dei veicoli commerciali N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5, con applicazione nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Visto che l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita Ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

Visto che con Ordinanza Sindacale n. 42 del 27 settembre 2024 è stata autorizzata la circolazione su tutto il territorio comunale, inclusa l'area soggetta a limitazioni della circolazione previste dalle normative regionali per la tutela della qualità dell'aria, ai veicoli aderenti al sistema Move-In, nel periodo dal 01 ottobre 2024 al 30 settembre 2025, si rende necessario un nuovo provvedimento per garantire la prosecuzione della circolazione stradale dei veicoli che aderiscono al sistema Move-In.

Considerata la necessità di prevenire l'inquinamento, migliorare la qualità dell'aria, tutelare il patrimonio artistico, ambientale e naturale, e in conformità con il Decreto n. 230 del 20/11/2023 emanato dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto, si ritiene opportuno adottare un provvedimento specifico per l'attuazione del sistema Move-In nel territorio comunale. Tale misura, prevista dalla normativa regionale richiamata, rappresenta un'alternativa all'Ordinanza di limitazione della circolazione, in ottemperanza alla D.G.R.V. n. 238/2021, con efficacia dal 1 ottobre 2025 fino al 30 settembre 2026.

#### TENUTO ALTRESÌ CONTO:

- delle indicazioni fornite dalla Regione Veneto nell'incontro del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 04 giugno 2025;
- delle indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale nella seduta del 08 settembre 2025;
- degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale attraverso la Deliberazione n. 889 del 09 settembre 2025;
- della richiesta da parte della Regione Veneto con nota registrata al prot. n. 429131 del 20/11/2023 di adesione dei Comuni interessati al servizio Move-In;
- della comunicazione di adesione del Comune di Verona al progetto Move-In con nota prot. n. 0467760 del 19/12/2023 del Dirigente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, indirizzata alla Regione Veneto, a seguito della Comunicazione alla Giunta Comunale n. 2001 del 15 dicembre 2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 16 febbraio 2024 è stata approvata l'adesione al servizio Move-In;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Verona e per l'agglomerato IT0521 per la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10 e per i livelli di allerta è quella di "Giarol Grande";

#### VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Vista la Delibera di Giunta n. 889 del 09/09/2025;

l'Ordinanza del Sindaco n. 37 del 30/09/2025 relativa ai provvedimenti di limitazione della circolazione;

## O R D I N A

1. di consentire la circolazione in tutto il territorio comunale, compresa l'area interessata dalle limitazioni della circolazione adottate con Ordinanza del Sindaco in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, secondo le modalità operative descritte nel D.D.R. della Regione del Veneto n. 230/2013, appartenenti alle seguenti categorie:
  - autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1;
  - autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
  - autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gpl/metano – benzina /gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1;
  - ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 0;
2. la disposizione di cui al precedente punto 1 è da considerarsi efficace, nel periodo 01 ottobre 2025 al 30 settembre 2026, a partire dall'avvenuta adesione al sistema Move-In sulla specifica piattaforma. Trascorsi 30 giorni dall'adesione telematica senza che sia stata installata la scatola nera, il veicolo sarà soggetto alle limitazioni della circolazione adottate con Ordinanza del Sindaco.
3. la disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica **durante le domeniche ecologiche**, individuate nei provvedimenti che saranno adottati per l'istituzione con le modalità definite dall'Amministrazione comunale; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa Ordinanza;
4. la disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpav, delle **limitazioni emergenziali alla circolazione – allerta livello “arancio” e “rosso”**, individuate nella specifica Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa Ordinanza;
5. è vietata la circolazione **in tutto il territorio comunale**, ai veicoli che hanno aderito al sistema

Move-In che presentano lo stato “Soglia esaurita” ovvero che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo, così come indicato nel sopracitato D.D.R. 230/2023;

6. è vietata la circolazione **in tutto il territorio comunale**, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato “Servizio assente” ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, ...) attestante la prenotazione presso la struttura;
7. è vietata la circolazione **in tutto il territorio comunale**, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato “Servizio assente” nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell’annualità; pertanto tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nell’Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria;

## AVVISA

Che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nei giorni di controllo.

Per quanto concerne la valutazione della qualità dell’aria e della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L’Amministrazione comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito dell’emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì attraverso il portale istituzionale (<https://www.comune.verona.it>) ed altri strumenti informativi al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure indicate sul presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all’Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell’ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera.

## Sanzioni previste

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza anche accedendo alla piattaforma telematica Move-In;

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo VI dello stesso Codice della Strada.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia. I Dirigenti della Direzione Infrastrutture Viarie e Mobilità, Servizio Ufficio Stampa, Ufficio Comunicazione Web, Direzione Comunicazione - URP e Direzione Ambiente e Transizione Ecologica provvederanno all'esecuzione.

*Firmato digitalmente da :*  
IL SINDACO  
DAMIANO TOMMASI